

A tutti i Clienti
Loro sedi

OGGETTO: Decreto Legge n. 23 dell'8 aprile 2020 (c.d. Decreto "Liquidità")

**Norme di
interesse per
tutti i
contribuenti**

Articolo 20: Metodo previsionale acconti giugno

Il primo acconto - in scadenza a giugno - di IRPEF (e relative addizionali regionale e comunale), IRES, IRAP si considera correttamente versato se la misura dello stesso risulta non inferiore all'80% di quello che sarebbe dovuto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso (2020).

Articolo 24: Termini agevolazioni prima casa

Il termine di un anno previsto per il riacquisto della prima casa nonché per la fruizione del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa è sospeso nel periodo compreso tra il 23/2/2020 e il 31/12/2020.

Articolo 36: Processi tributari. Il termine di sospensione dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 per ogni attività e ogni termine processuale, anche di proposizione di reclami, ricorsi o appelli, è prorogato fino al giorno 11 maggio 2020.

**Norme di
interesse per
professionisti e
imprese**

Articolo 1: Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese

- a. soggetti beneficiari: imprese con sede in Italia (e lavoratori autonomi e liberi professionisti titolari di partita IVA, che abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo centrale di garanzia delle PMI), non in difficoltà ¹ al 31/12/2019, che non procedano a distribuzione di utili (o riacquisto di proprie azioni) nel 2020 e che si obblighino a contrattare i livelli di occupazione attraverso accordi sindacali;
- b. oggetto: ottenimento di una garanzia da parte dello Stato, entro il 31/12/2020, esplicita, incondizionata, irrevocabile, rilasciata su nuovi finanziamenti di durata non superiore a 6 anni - con possibilità di preammortamento di durata fino a 24 mesi - destinati esclusivamente a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia;
- c. limiti: il finanziamento assistito da garanzia non deve essere superiore al maggiore tra (i) il 25% del fatturato 2019 risultante dal bilancio o dalla dichiarazione fiscale e (ii) il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi

¹ L'articolo 2 del Reg. (UE) n. 651/2014 definisce "impresa in difficoltà" un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

- a) nel caso di società a responsabilità limitata e società per azioni, qualora abbiano perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate;
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;
- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: (i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e (ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero da dati certificati se l'impresa non ha approvato il bilancio; la garanzia copre:

- il 90% per cento dell'importo del finanziamento per imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
- l'80% dell'importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia;
- il 70% per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro;

d. costo annuo della garanzia:

- per i finanziamenti delle PMI, esso è dello 0,25% calcolato sull'importo finanziato per il 1° anno, dello 0,50% per il 2° e 3° anno, dell'1% per il 4°, 5° e 6° anno;
- per i finanziamenti delle imprese diverse dalle PMI, il costo della garanzia è pari al doppio di quello previsto per le PMI;

e. costo del finanziamento: deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia.

L'efficacia delle misure sopra indicate è subordinata all'approvazione da parte della Commissione Europea.

Articolo 4: Sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato.

I contratti bancari sottoscritti nel periodo compreso tra la data del 9 aprile 2020 ed il termine dello stato d'emergenza sono validi ed efficaci anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante mail non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che il contratto sottoscritto sia accompagnato da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, la mail faccia riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e la mail sia conservata insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità. Il cliente può usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare il diritto di recesso previsto dalla legge.

Articolo 5: Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

La normativa in rubrica entrerà in vigore il 1 settembre 2021.

Articolo 6: Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale

A decorrere dalla data del 9/4/2020 e fino alla data del 31/12/2020, per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la data del 31/12/2020, non si applicano le disposizioni in materia di riduzione e ricostituzione del capitale per perdite, né per lo stesso periodo opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale.

Articolo 7: Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio

La valutazione delle voci di bilancio secondo il principio di continuità può essere effettuata se la continuità risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020 (anche se non ancora approvato).

Articolo 8: Disposizioni temporanee in tema di finanziamenti alle società

Ai finanziamenti effettuati a favore delle società dalla data del 9/4/2020 e sino alla data del 31/12/2020 non si applica l'istituto della postergazione.

Articolo 11: Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito

I termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9/3/2020 al 30/4/2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima del 9/4/2020, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data, sono sospesi per lo stesso periodo.

Articolo 13: Fondo centrale di garanzia PMI

Tra le altre misure previste, sono ammissibili alla garanzia gratuita - e senza preventiva valutazione di ammissibilità - del Fondo centrale di garanzia PMI, con copertura al 100% dell'importo finanziato, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore delle PMI e di persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, la cui attività sia stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata del legale rappresentante della società o del professionista, purché tali finanziamenti (i) prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione, (ii) abbiano una durata fino a 72 mesi e (iii) ad oggetto un importo non superiore al 25% dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia e, **comunque, non superiore a 25.000,00 euro.**

La banca applicherà all'operazione finanziaria un tasso di interesse massimo, al momento non individuabile.

L'efficacia delle misure sopra indicate è subordinata all'approvazione da parte della Commissione Europea.

Articolo 18: Sospensione di versamenti tributari e contributivi

Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione residenti, che nel 2019 abbiano conseguito ricavi non superiori a 50mln/€, i quali abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 (rispetto al mese di marzo 2019) o nel mese di aprile 2020 (rispetto al mese di aprile 2019), sono sospesi rispettivamente per i mesi di aprile e di maggio 2020 i versamenti di:

- ritenute alla fonte (comprese addizionali) su redditi di lavoro dipendente;
- IVA;
- contributi assistenziali e previdenziali;
- premi INAIL.

Per i soggetti che hanno conseguito invece ricavi o compensi superiori a 50mln/€ nel 2019, la sospensione dei versamenti opera soltanto se il decremento del fatturato come sopra determinato è di almeno il 50%.

I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza sanzioni ed interessi, in unica soluzione entro il 30/6/2020 ovvero in 5 rate di pari importo con prima rata a decorrere dal mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Articolo 19: Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari

Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno conseguito, nel 2019, ricavi o compensi non superiori a 400.000 e che nel mese di febbraio 2020 non hanno sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato,

i ricavi e i compensi percepiti dal 17 al 31 maggio 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto. L'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto sono versate in un'unica soluzione entro il 31/7/2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Articolo 21: Rimessione in termini per i versamenti

I soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno conseguito, nel 2019, ricavi o compensi superiori a 2 milioni di euro, i cui versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, erano stati prorogati per effetto dell'articolo 60 D.L. n. 18/2020 dal 16/3 al 20/3/2020, si considerano comunque tempestivi se effettuati entro la data del 16/4/2020.

Articolo 22: Disposizioni relative ai termini di consegna e di trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020

I termini di cui in titolo sono ulteriormente prorogati dal 31/3/2020 al 30/4/2020.

Articolo 26: Semplificazioni per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Il versamento dell'imposta di bollo su fatture emesse nel 1° trim. 2020, se di importo complessivo inferiore a 250 euro, può essere effettuato senza sanzioni ed interessi entro il 20 luglio 2020.

Il versamento dell'imposta di bollo su fatture emesse nel 1° e 2° trim. 2020, se di importo complessivo inferiore a 250 euro, può essere effettuato senza sanzioni ed interessi entro il 20 ottobre 2020.

Lo Studio rimane a completa disposizione per qualsivoglia ulteriore chiarimento ritenuto d'occorrenza.

La presente informativa, per la rappresentazione volutamente sintetica delle informazioni in essa contenute, non costituisce in alcun modo parere tributario.